

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 10/04/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36991-l-attuale-situazione-normativa-europea-riguardante-la-net-neutrality>

Autore: Forti Mirko

L'attuale situazione normativa europea riguardante la net neutrality

L'attuale situazione normativa europea riguardante la net neutrality

La neutralità della rete è un principio relativo alla connessione internet a banda larga, da vario tempo al centro del dibattito politico ed economico.

E' opinione comune definire neutrale una rete che non preveda restrizioni all'accesso e che permetta una libera fruizione di qualsiasi contenuto presente in essa, senza che vi siano corsie preferenziali per determinati oggetti a discapito di altri¹.

Ogni informazione e dato che passa sulla rete web deve essere quindi trattato in maniera eguale, senza alcuna distinzione o restrizione, qualunque sia la sua origine, la sua destinazione o il suo scopo².

La net neutrality è inoltre principio fondamentale del cosiddetto Open Internet ossia una rete web in cui tutti i provider internet trattano ogni contenuto e ogni informazione senza alcuna discriminazione permettendo un libero accesso a tali dati per ogni utente.³

Il dibattito sulla neutralità della rete trova il suo culmine nella ricerca di quale sia il metodo migliore per garantire l'apertura della piattaforma web e che questa continui a offrire servizi di elevata qualità, pur mantenendo e preservando i diritti fondamentali quali la libertà di espressione. La problematica della neutralità della rete ha ricadute in diversi ambiti e una normativa volta a regolamentare tale tema deve giocoforza tenere conto dei diversi principi in gioco.

E' innegabile il rischio che un operatore del settore delle telecomunicazioni con un rilevante potere di mercato possa utilizzare tale potere per ostacolare l'accesso ai consumatori ai servizi offerti da un altro operatore del mercato.

Lo stesso operatore potrebbe anche inibire la spinta all'innovazione, ostacolando, se non addirittura impedendo, la condivisione e la diffusione di contenuti innovativi prodotti da operatori concorrenti. Come precedentemente accennato, la net neutrality è a baluardo anche della libertà di espressione garantendo a ogni utente web di poter diffondere i propri contenuti⁴.

Un caso emblematico degli esiti negativi ed esiziali che possono aversi è il comportamento dei gestori dei motori di ricerca nei confronti della popolazione cinese; più di un miliardo e mezzo di persone ha un accesso limitato alla pluralità di informazioni e contenuti presenti sul world wide web per la censura voluta dal governo cinese e attuata dai responsabili dei provider.

A rendere ancora più complesso il tentativo di regolamentazione, si deve ricordare come non esista una definizione stabilita a livello europeo, ma secondo la direttiva quadro⁵ *“le autorità nazionali di regolamentazione promuovono gli interessi dei cittadini europei incentivando le capacità degli utenti finali di accedere a informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta”*.

Sono proprio le autorità nazionali, in collaborazione con la Commissione Europea e la Berec, ossia l'entità preposta a livello europeo a controllare la regolarità del mercato delle telecomunicazioni, a doversi occupare di dirimere gli eventuali conflitti tra gli operatori del settore.

L'orientamento appena delineato dovrebbe guidare l'azione europea; il 4 Marzo 2015 è stato dato mandato alla Presidenza lettone del Consiglio Europeo di elaborare una proposta normativa a riguardo, andando quindi a incidere sul cosiddetto “Pacchetto Telecom”, ossia l'attuale quadro normativo dell'Unione Europea in materia di telecomunicazioni, formato da ben 5 direttive.

L'art 22 comma 2 della direttiva 2009/136/CE, che fa parte del suddetto pacchetto, prevede che l'Autorità Nazionale di regolamentazione debba precisare e garantire determinati standard qualitativi per le reti di telecomunicazioni sottoposte alla loro vigilanza, per garantire a ogni utente della suddetta rete un facile e completo accesso a ogni informazione immessa nella rete.

Secondo il successivo comma, i singoli paesi membri potranno inoltre definire degli standard

1 T.Wu *“Network Neutrality, Broadband discrimination”* Journal of Telecommunications and High Technology Law, Vol. 2, p. 141, 2003

2 BEREC *“Summary of BEREC positions on net neutrality”* Bor (12) 146, 2012

3 A. Del Ninno, *“Fine della Net Neutrality; l'Internet a due velocità è una minaccia?”* pubblicato su www.tafter.it il 17 settembre 2014

4 J.Scott Marcus, *“Network Neutrality revisited: challenges and responses in the EU and in the US”*

5 Direttiva 2002/21/CE

qualitativi minimi del funzionamento della rete, definendo anche le modalità per rispettarli e le eventuali sanzioni quando tali previsioni verranno disattese.

La proposta di riforma attualmente sotto l'esame degli Organi europei dovrebbe consistere in un'affermazione di principio del valore della net neutrality, realtà ancora mancante nel tessuto normativo dell'Unione, pur lasciando la possibilità agli operatori internet ampi margini di manovra nella gestione dei servizi via web, ha ricevuto un primo assenso da parte degli Stati Membri.

Sta ora al Consiglio Ue trovare un accordo su un testo di legge con il Parlamento Europeo.

Il documento licenziato dalla Presidenza in carica chiarisce come *“bloccare, rallentare, alterare, degradare o discriminare contro contenuti, applicazioni o servizi specifici dovrebbe essere proibito”* pur consentendo accordi tra content provider e compagnie di telecomunicazioni per la fornitura *“di servizi che richiedono un livello specifico di qualità a patto che la disponibilità e la qualità dell'accesso a internet per gli altri utenti non sia compromessa in modo materiale”*.

Alla luce delle definizioni di net neutrality, si nota immediatamente come questa deroga possa avere ricadute potenzialmente devastanti andando sostanzialmente a invalidare il valore fondante alla base della neutralità della rete.

Il testo normativo dovrà essere particolarmente stringente per evitare che venga sostanzialmente “svuotato” e reso inefficace.

Un esempio può forse far capire i rischi insiti in queste deroga: una compagnia di telecomunicazioni, che oltre a fornire servizi internet offra anche un collegamento telefonico, può far sì che tale collegamento sia più facilmente accessibile e fruibile per l'utente, giustificando tale comportamento con la suddetta esenzione, cosicché molto probabilmente il consumatore lo utilizzerà a discapito degli altri operatori del mercato.

L'attuale proposta normativa al vaglio degli organi europei sembra quindi essere un compromesso tra le diverse istanze in gioco, figlio delle pressioni attuate anche dai potenti gestori dei motori di ricerca che vogliono preservare il diritto di gestire i contenuti immessi sui propri strumenti.

E' innegabile che la neutralità della rete, se correttamente applicata, potrebbe andare a ledere gli interessi dei gestori dei provider che non potrebbero probabilmente offrire spazi pubblicitari che promuovrebbero indebitamente informazioni e contenuti a discapito di altri.

Una corretta applicazione della net neutrality non dovrebbe prevedere deroghe di alcun tipo: qualsiasi operatore potrebbe liberamente inserire il proprio contributo sul web e ogni utente finale può scegliere il prodotto e l'informazione in piena libertà.

Se la deroga prevista dovesse permanere nel testo definitivo, si renderebbe necessario specificare nella maniera più stringente possibile cosa si intenda con *“servizi che richiedono un livello specifico di qualità”*.

Questo per non permettere abusi che andrebbero a rendere pressoché inutile l'approvazione della legge.

Dott.Mirko Forti